

CONVENZIONE TRA

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
“DUCA DEGLI ABRUZZI” - CAI TORINO

E

L’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA-
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE (Centro GREEN)

Con la presente Convenzione tra

Il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” - CAI Torino, con sede legale in via Barbaroux 1, 10128 Torino, e sede operativa in Piazzale Monte dei Cappuccini 7, 10131 Torino, Partita IVA e C.F. 04322120017 (di seguito MUSEO), legalmente rappresentato dal Direttore, Daniela Berta

e

l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini 2/a, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio Direttivo del Centro universitario GREEN – Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature (di seguito Centro GREEN), n. 12 del 15 aprile 2025

qui di seguito chiamati le Parti

Premesso che

- il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” CAI-Torino è una struttura statutaria del Club Alpino Italiano e proprietà del CAI-Torino, che opera nella sede de Monte dei Cappuccini e attraverso progetti esterni;
- è un polo di documentazione, studio e valorizzazione sulla montagna nazionale e internazionale;
- ha come obiettivi la raccolta, la valorizzazione, l’esposizione al pubblico le proprie collezioni, ma anche quello di produrre e co-produrre progetti artistici e culturali in sede e fuori sede, volti a valorizzare l’immaginario della montagna nonché dei grandi temi contemporanei che la vedono protagonista;
- l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, è stata istituita ai sensi dell’art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- l’Università ha istituito il Centro universitario denominato *Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature*, qui di seguito Centro GREEN-UniVDA, con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 89 del 20 novembre 2020;
- il Centro GREEN promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale;
- le attività del Centro GREEN sono incentrate sui temi dell’educazione alla natura, della pedagogia dell’ambiente, dell’ecologia affettiva, dell’ecopsicologia e dell’antropologia alpina e sono finalizzate a promuovere l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile nei luoghi educativi, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione con i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, atenei e centri di ricerca italiani e stranieri;

- il Centro GREEN e il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” CAI-Torino intendono rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione attraverso lo svolgimento di attività comuni di ricerca-azione, di formazione, di divulgazione e di promozione culturale e artistica;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Le Parti si propongono di avviare una fattiva collaborazione con l’obiettivo di sviluppare, in maniera congiunta e, all’occorrenza, in sinergia con altri soggetti, pubblici e/o privati, specifiche iniziative su tematiche di interesse comune.

Art. 3 – Oggetto

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, alla realizzazione di attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata e di promozione culturale che possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di ricerca e di ricerca-azione su temi alpini e montani;
- partecipazione congiunta a bandi di ricerca e di ricerca-azione sui temi della montagna nei suoi diversi aspetti;
- organizzazione di attività di promozione culturale e di disseminazione e restituzione (laboratori, seminari, convegni, mostre) sulle tematiche di interesse comune.

Art. 4 – Modalità attuative

Il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” CAI-Torino si impegna a:

- garantire collaborazione nell’organizzazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività di ricerca oggetto della Convenzione;
- individuare uno o più Referenti interni per garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
- individuare eventuali collaboratori alla ricerca che possano contribuire attivamente alla realizzazione degli obiettivi previsti e coordinare la loro attività congiuntamente ai referenti delle attività.
- promuovere e divulgare attraverso i propri canali le iniziative e le attività legate alla Convenzione.

Il Centro GREEN si impegna a:

- garantire collaborazione alle attività oggetto di accordo attraverso l’impegno di ricerca-azione e supervisione da parte del responsabile scientifico e Referente interno individuato;
- individuare eventuali collaboratori alla ricerca che possano contribuire attivamente alla realizzazione degli obiettivi e coordinare la loro attività congiuntamente ai referenti interni delle attività;
- promuovere e divulgare attraverso i propri canali le iniziative e le attività legate alla Convenzione.

Art. 5 – Referenti delle Parti

La responsabilità delle azioni previste dagli accordi operativi e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di uno o più Referenti per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Referenti:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai tempi, al coinvolgimento del territorio e alla comunicazione esterna;
- monitorano lo svolgimento delle stesse;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica alle altre il nominativo del Responsabile individuato.

Art. 6 – Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula.

La Convenzione potrà essere rinnovata entro la scadenza del triennio, secondo modalità e criteri stabiliti dai rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alle finalità del trattamento.

Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università può essere contattato ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per la Regione autonoma Valle d'Aosta può essere contattato al seguente indirizzo: privacy@regione.vda.it.

Art. 8 – Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università – autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

PER Museo Nazionale della Montagna
“Duca degli Abruzzi” CAI-Torino

La Direttrice Daniela Berta

Per l'Università della Valle d'Aosta –
Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice Manuela Ceretta